



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 26/CSAT del 6 Febbraio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 3 Febbraio 2025  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.**

**Reclamo della società AFRAGOLA 92 PROJECT in riferimento al C.U. n. 35/AG del 19.12.2024.**

**Gara – Afragola 92 Project / Boca Soccer del 15.12.2024 – Campionato Under 16 regionale, girone H.**

**Squalifica fino 12/12/2026 Esposito Santo.**

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il DDG, rileva che il medesimo va accolto parzialmente. La società Afragola 92 Project ha impugnato la decisione del Gst che ha inflitto la squalifica del calciatore Esposito Santo fino al 12/12/2026 per aver dato lo stesso una testata a un avversario e al momento della decisione della decisione del DDG per aver rivolto parole minacciose e uno sputo che colpiva la gamba di quest'ultimo. La società reclamante deduceva l'assoluta genericità del referto arbitrale e l'involontarietà dello sputo, siccome il calciatore Esposito Santo era portatore di un apparato fisso ortodontico e presentava, per questo, come effetto collaterale una ipersalivazione. All'uopo la reclamante depositava una certificazione di uno studio dentistico con data 8/01/2025. Tutto ciò premesso, la corte osserva che il reclamo può essere accolto parzialmente. Ed invero, nel corso dell'audizione del DDG disposta da Questa Corte, quest'ultimo ha chiesto che la testata data da Esposito ad un avversario non ha prodotto alcun danno fisico a quest'ultimo che ha continuato a giocare.

Il DDG ha, anche chiarito che Santo Esposito non ha sputato attingendo la sua gamba, ma il suo calzerotto. Il che, ad avviso di Questa Corte potrebbe dimostrare che Santo Esposito volesse sputare a terra e non volesse attingere il direttore di gara.

Alla luce di tutto questo precede, la sanzione inflitta dal GST appare eccessiva visti anche i chiarimenti forniti nell'audizione del DDG, e stimasi congruo ridurre la squalifica fino al 11.12.2025. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Esposito Santo fino al 11/12/2025.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.**

**Reclamo della società TABOR in riferimento al C.U. n. 44/C5 del 23.01.2025.**

**Gara – Tabor / Academy Futsal Cisterna del 18.01.2025 – Campionato calcio a 5 serie D, girone C.**

**Squalifica otto gare Buono Antonio.**

La società Asd Tabor proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare delle squalifiche per otto (8) giornate inflitte al dirigente, sig. Buono Antonio, dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 44/C5 del 23/01/2025.

Deduceva la reclamante che nella fattispecie vi era stato da parte del Gst, una errata applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a del CGS né vi era stato un comportamento offensivo tenuto dal dirigente nei confronti del DDG. Concludeva la reclamante per l'annullamento della squalifica; in subordine chiedeva la riduzione a 4 giornate ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a), CGS ed in via più gradata la riduzione a 5 giornate di squalifica.

La CSAT, letti il referto e la documentazione ad esso allegata nonché il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo meritevole di accoglimento parziale.

Dalla lettura del referto di gara si rileva che il dirigente, sig. Buona Antonio, al termine della gara, protestava con fare minaccioso ed in modo plateale nei confronti dell'arbitro afferrando quest'ultimo per il braccio ed interrompendo la progressione dello stesso che si dirigeva verso il proprio spogliatoio. Non veniva specificato nel referto se a seguito dell'azione del dirigente, il DDG avesse o meno provato dolore per cui il comportamento dello stesso deve intendersi scorretto ma non violento, né vengano menzionate le frasi minacciose eventualmente pronunciate. La Corte adita, pertanto, ritiene la sanzione disciplinare adottata eccessiva. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Buono Antonio a cinque (5) gare effettive.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.**

**Reclamo della società BOYS CAIVANESE in riferimento al C.U. n. 68 del 9.01.2025.**

**Gara – Puteolana 1909 / Boys Caivanese del 5.01.2025 – Campionato Promozione, girone B.**

**Squalifica otto gare Cafaro Salvatore.**

La società Boys Caivanese proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica per otto gare inflitte al calciatore, sig. Cafaro Salvatore, dal Gst e pubblicato sul C.U. n. 68 del 9/01/2025. La società reclamante deduceva la eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Gst nei confronti del calciatore, Cafaro Salvatore, nonché l'assenza nella condotta di quest'ultimo di qualunque intento lesivo dell'onorabilità del DDG. Deduceva, ancora, la reclamante la riconducibilità della condotta del calciatore ad un unico contesto temporale e conseguente applicabilità dell'istituto della continuazione, ex art. 81 cp, con inevitabili benefici in termini sanzionatori. Concludeva la reclamante, anche sulla scorta del costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia, per l'accoglimento della impugnativa con conseguente riforma della delibera e congrua riduzione della squalifica.

La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo così come proposto e sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento parziale. Dalla lettura del referto, che costituisce fonte privilegiata, emerge certamente la condotta scorretta ed antisportiva del calciatore Cafaro Salvatore ma non può ravvisarsi violenza nei confronti del DDG laddove viene evidenziato che il calciatore stratonava con "poca forza" l'arbitro. Quest'ultimo, infatti, oltre ad evidenziare la "poca forza", nell'azione del calciatore non evidenzia né accerta di avere provato dolore in conseguenza della predetta azione. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Cafaro Salvatore a cinque (5) giornate effettive.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 6 Febbraio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**